



CITTA' DI GALLIPOLI

Provincia di Lecce

Via Pavia - 73014 – Gallipoli Tel. 0833-275544

<http://www.comune.gallipoli.le.it>

Pec: protocollo.comune.gallipoli@pec.rupar.puglia.it

SETTORE 1: Affari Generali e Istituzionali

SERVIZIO DI VIGILANZA DEL PLESSO COMUNALE DI VIA
PAVIA PER MESI 30 (TRENTA)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

il R.U.P. dott. Davide Tuccio

INDICE

ART. 1 - SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 2 – SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA.....	5
ART. 3 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO	5
ART. 4 – DURATA DELL’APPALTO	7
ART. 5 – REVISIONE PREZZI.....	8
ART. 6 - MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	8
ART. 7 – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’APPALTO.....	9
ART. 8 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO	10
ART. 9 – RISERVATEZZA DEL CONTRATTO - TUTELA PRIVACY -TRATTAMENTO DEI DATI	10
ART. 10 – ESECUZIONE IN DANNO.....	11
ART. 11 – OSSERVANZA DEL CAPITOLATO, LEGGI E REGOLAMENTI	11
ART. 12 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE	12
ART. 13 – PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI	13
ART. 14 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	14
ART. 15 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	14
ART. 16 – SUBAPPALTO	14
ART. 17 – VIGILANZA SULLA ESECUZIONE DEL SERVIZIO	15
ART. 18 – DEFINIZIONE DELLE PENALI PECUNARIE ED AMMINISTRATIVE	15
ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	16
ART. 20 – CLAUSOLA SOCIALE	17
ART. 21 – PERSONALE.....	17
ART. 22 – DOVERI DEL PERSONALE.....	18
ART. 23 – CONTROVERSIE E ARBITRATO	18
ART. 24 – COOPERAZIONE	19
ART. 25 – RISERVATEZZA	19
ART. 26 – CESSIONE DEL CONTRATTO	19

ART. 27 – COMUNICAZIONE DI MODIFICAZIONE SOGGETTIVE	19
ART. 28 –RISPETTO NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO	19
ART. 29 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	19
ART. 30 – RECESSO	20
ART. 31 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI PER I DIPENDENTI PUBBLICI.....	20
ART. 32 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE - PUBBLICITÀ.....	20

ART. 1 - SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'appalto del servizio di vigilanza privata non armata, da espletarsi tramite piantonamento fisso diurno, come meglio specificato nel presente documento, nell'edificio Comunale in via Pavia.

Il presente Capitolato, in particolare, regola i rapporti tra il Comune di Gallipoli, d'ora in poi anche denominato "Stazione Appaltante" e la ditta affidataria del servizio.

Il presente Capitolato è redatto anche ai sensi degli artt. 18 comma 1, 82 comma 1 lett. c) e 87 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Il servizio dovrà essere svolto da parte di personale in possesso della qualifica di "Guardia Particolare Giurata" (di seguito G.P.G.), al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose e la protezione del patrimonio.

Il codice CPV dell'appalto è: CPV 79710000-4 - Servizi di sicurezza.

L'appalto è riservato agli Istituti di Vigilanza in possesso della licenza prefettizia ex art. 134 del TULPS, che autorizza l'esercizio di tali attività.

Il presente appalto è costituito da un unico lotto in quanto i servizi di vigilanza sono volti a garantire la realizzazione di una prestazione che assicuri quale obiettivo la vigilanza, la sicurezza e la custodia dell'immobile e devono necessariamente essere erogate in modo univoco.

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 36/2023, è il dott. Davide Tuccio
Responsabile: Ufficio Elettorale, Segreteria del Sindaco, Sezione Servizi Generali, Settore 1: Affari Generali e Istituzionali - Segreteria Generale - Telefono: 0833/275575 - Email: davide.tuccio@comune.gallipoli.le.it - P.E.C.: segrgen.comunegallipoli@comune.gallipoli.le.it .

Il servizio di che trattasi è ad ogni effetto strumentale all'erogazione del servizio pubblico e non potrà essere, perciò, interrotto, sospeso ed abbandonato per alcun motivo. La Ditta Appaltatrice si impegna a sostituire tempestivamente i propri operatori che risultassero assenti per qualsiasi causa.

Il servizio è regolato dalle disposizioni del presente Capitolato, dal Disciplinare di gara, dalle norme del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dal codice Civile nonché dalla normativa specifica di settore, quale, a titolo non esaustivo:

- R.D. 18 giugno 1931 n. 773 recante «Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza» e s.m.i. cd. "TULPS";
- R.D. 6 maggio 1940, n. 635 di «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del TULPS» e s.m.i.;
- L. 15 luglio 2009, n. 94 recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica»;
- Decreto del Ministro dell'Interno 1° ottobre 2010, n. 269;
- Decreto del Ministro dell'Interno del 4 giugno 2014 n. 115;

L'appalto è finanziato da **risorse del bilancio comunale**.

ART. 2 – SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA

Il servizio di vigilanza fissa, ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. b) del D.M. n.269/2010 e s.m.i., *“svolto presso un determinato obiettivo”*, prevede *“la presenza continuativa della Guardia Particolare Giurata cui è demandato lo svolgimento delle operazioni richieste”*, sia all'interno delle strutture che nelle aree esterne circostanti, con particolare attenzione ad accessi, androni e percorsi indicati, nei giorni e alle ore richiesti dall'Amministrazione.

Il servizio di vigilanza è svolto dalle Guardie Particolari Giurate (G.P.G.), le quali dovranno essere dotate di cellulare e munite di idoneo equipaggiamento al fine di garantire la massima sicurezza per gli operatori, nonché di apparato radio ricetrasmittente o di idoneo strumento di intercomunicazione a distanza con la Centrale Operativa della Ditta Appaltatrice e con le Forze dell'Ordine.

Il servizio di vigilanza deve essere svolto nel plesso comunale in via Pavia secondo i seguenti orari per complessive n. **40 ore settimanali**, e cioè:

- Dal lunedì al venerdì dalle ore 07.42 alle ore 14.30;
- Martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

In relazione alle necessità dell'Amministrazione potranno essere richieste variazioni o integrazioni rispetto agli orari indicati.

Le G.P.G. devono indossare una divisa, esprimersi correttamente in lingua italiana, e devono eseguire a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- custodia e vigilanza passiva, sia all'interno dell'edificio che nelle aree esterne circostanti, con particolare attenzione ad accessi, androni e percorsi indicati, nei giorni e alle ore richiesti dal Comune;
- segnalare alle Forze dell'Ordine, la presenza di persone sospette o non autorizzate all'interno degli edifici oppure in presenza di presunte situazioni di pericolo, irregolari o illecite;
- riconoscimento *“a vista”* del personale comunale impiegato;
- attività di informazione ed assistenza all'utenza, fornendo informazioni e indirizzando la stessa nei vari uffici;
- accesso dei visitatori agli uffici non aperti al pubblico (inclusi fornitori e manutentori) o in orario di chiusura al pubblico solamente in via eccezionale e previa autorizzazione telefonica del destinatario della visita;
- attività di agevolazione e supporto dell'accesso delle persone diversamente abili;
- avviso al personale in caso di accertamento di situazioni anomale/accidentali o di pericolo (es. principi di incendio, fuga gas, perdita acqua, malfunzionamento ascensori, ecc.);
- svolgimento, in caso di necessità, dei compiti di addetti antincendio, primo soccorso ed evacuazione in collaborazione con gli addetti all'emergenza dei vari Uffici comunali;
- eventuale giro di ronda all'interno della sede presidiata, su richiesta degli Uffici comunali e secondo le modalità dagli stessi indicate.

ART. 3 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, co. 2, del D.lgs. n. 50/2016, l'appalto non sarà suddiviso in lotti funzionali in quanto non ne sussistono i presupposti, dal momento che i servizi di vigilanza sono volti

a garantire la realizzazione di una prestazione che assicuri quale obiettivo la vigilanza, la sicurezza e la custodia dell'immobile e devono necessariamente essere erogate in modo univoco.

L'importo a base di gara per **mesi 30 (trenta)** è pari ad **€ 120.100,00** al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa e, pertanto, è soggetta all'Imposta sul Valore Aggiunto (D.P.R. 26/10/1972, n. 633) da sommarsi all'importo di cui sopra, a carico della Stazione Appaltante, in base all'aliquota vigente al momento del pagamento.

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 si precisa che l'adozione delle misure di protezione e prevenzione individuate per eliminare e, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze non comporta per l'impresa affidataria oneri aggiuntivi, come esplicitato dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza del lavoro che le competono ed elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi derivanti dall'esercizio della propria attività.

Il corrispettivo dell'appalto si intende comprensivo di tutti gli oneri e le spese che derivano alla Ditta Appaltatrice del servizio, dall'osservanza di tutte le norme e le prescrizioni stabilite dal presente capitolato.

Il corrispettivo per il servizio è, altresì, comprensivo di ogni spesa per materiali, mezzi d'opera, attrezzature, manodopera, tasse, ecc. e quant'altro utile per dare il servizio integralmente compiuto a regola d'arte.

Il suddetto corrispettivo si intende, pertanto, pienamente remunerativo di tutti gli interventi, di tutte le operazioni ed obblighi contrattualmente previsti, diretti e indiretti, ivi comprese le quote di ammortamento degli investimenti per l'acquisizione di eventuali attrezzature e di quanto altro necessario all'esecuzione dei servizi. Di conseguenza, prima di presentare l'offerta per l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, la ditta concorrente dovrà ispezionare i luoghi per prendere visione delle condizioni di lavoro e dovrà assumere tutte le informazioni necessarie in merito al servizio appaltato.

La presentazione dell'offerta implica l'incondizionata accettazione da parte della Ditta Appaltatrice di ogni condizione riportata nel presente capitolato.

La liquidazione avverrà con cadenza trimestrale, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa fattura, compatibilmente con la validità del DURC in base alle vigenti disposizioni di legge.

Gli eventuali interessi legali per ritardato pagamento decorreranno dal trentunesimo giorno successivo alla data di ricevimento della fattura e, comunque, dalla sua liquidabilità sulla base del DURC richiesto dalla Stazione Appaltante.

L'eventuale ritardato pagamento da parte della Stazione Appaltante delle rate del canone d'appalto non farà sorgere alla Ditta Appaltatrice alcun diritto di abbandono o di riduzione dei servizi, pena le sanzioni previste nel presente Capitolato oltre che, ove ricorrano le condizioni, l'assunzione immediata dei provvedimenti relativi alla interruzione di servizio di pubblica necessità.

Dal pagamento del canone ordinario convenuto, sarà detratto l'importo delle eventuali spese sostenute dalla Stazione Appaltante per l'esecuzione d'ufficio degli interventi non effettuati dall'appaltatore e delle ammende o pene pecuniarie applicate in caso di disservizi, nonché le eventuali decurtazioni per danneggiamenti a beni di proprietà comunale.

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il costo della manodopera è stimato pari ad **€ 94.894,80**, ed è scorporato dall'importo assoggettato al ribasso.

Questa stazione appaltante ha stimato il costo della manodopera (paga tabellare, oneri aggiuntivi, oneri riflessi, etc.) sulla base delle ore lavorative effettive complessivamente previste e, quindi, delle risorse umane necessarie per la regolare esecuzione dell'appalto, tenuto conto dell'inquadramento del personale impiegato, nel rispetto delle condizioni economiche stabilite dal nuovo **C.C.N.L. per i dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari** (2023/2026). Il costo stimato, inoltre, ricomprende anche gli incrementi già stabiliti nel medesimo CCNL per ciascun anno di validità (2024-2025-2026).

Poiché alla data del presente documento il Ministero del Lavoro non ha reso disponibile tale informazione in modalità tabellare è stato assunto a base di calcolo un costo orario lordo pari ad **€ 18,20** riferito a personale in **livello VI**.

I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso, fatta salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che un ribasso che coinvolga il costo della manodopera sia derivante da una più efficiente organizzazione aziendale.

Come stabilito dal Bando Tipo n. 1/2023 dell'A.N.A.C. e chiarito dal MIT nel comunicato n. 2.154 del 19.07.2023 se il costo della manodopera, laddove invece ribassato, ovvero indicato dall'operatore economico in misura inferiore all'importo indicato dalla Stazione Appaltante in virtù di una più efficiente organizzazione aziendale, quest'ultima procederà alla valutazione ai fini della verifica di congruità dell'offerta medesima.

ART. 4 – DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di **mesi 30 (trenta)**, comunque decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio.

Resteranno di proprietà del Comune le eventuali migliorie (attrezzature o forniture in genere) offerte dall'appaltatore nell'offerta migliorativa.

Si fa noto che ricorrendone i presupposti, sarà dato l'avvio delle prestazioni oggetto del contratto, nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell'art. 17, comma 8 e 50 comma 6 del D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36.

In tal caso, il servizio dovrà iniziare il giorno successivo alla consegna.

Trascorso un termine di 48h dalla consegna senza che la Ditta Appaltatrice abbia iniziato il servizio, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida, e conseguentemente di incamerare la cauzione prestata (provvisoria o definitiva), fermo restando il diritto di far valere ogni ragione o compenso per i danni subiti.

Alla scadenza è esclusa la possibilità di rinnovo tacito. Pertanto, alla fine del citato periodo, l'appalto scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.

La Stazione Appaltante può sempre ordinare la conclusione anticipata dei servizi in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo contrattuale e senza che nulla spetti alla Ditta Appaltatrice a titolo di indennizzo.

ART. 5 – REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60, comma 3 e 4, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base degli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e degli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, pubblicati sul portale istituzionale dell'ISTAT. La clausola di revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 % dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa.

I prezzi sono aggiornati in aumento subordinatamente ad apposita istanza presentata dall'operatore affidatario cui spetta l'onere di provare l'effettivo aumento dei prezzi. L'aggiornamento in diminuzione, invece, viene effettuato d'ufficio dall'Amministrazione committente.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

ART. 6 - MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Le modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Progetto. Il contratto di appalto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall'art. 120 comma 1, lett. a), b), c), d) del Codice.

Il Comune di Gallipoli, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni

La stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare le seguenti opzioni:

Opzione 1: di rinnovare, alla scadenza del contratto, per un ulteriore periodo di **n. 12 mesi**, alle medesime condizioni o più favorevoli per il Comune, per un importo massimo pari ad **€ 48.040,00** IVA esclusa e/o di altre imposte e contributi di legge.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Opzione 2: di prorogare, alla scadenza del contratto, un ulteriore periodo di **n. 6 mesi** e comunque nelle more e per il tempo strettamente necessario all'espletamento del nuovo appalto, alle

medesime condizioni o più favorevoli per il Comune, per un importo massimo di € 24.020,00 IVA esclusa e/o di altre imposte e contributi di legge.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Opzione 3: conservazione dell'equilibrio contrattuale ex art. 9, co. 5 del D. Lgs. n. 36/2023, per far fronte ad eventuali e sopravvenute circostanze previste agli artt. 60 e 120 del Codice, fino a concorrenza del **20%** (venti per cento) dell'importo di aggiudicazione, per un importo massimo di € **24.020,00** IVA esclusa e/o di altre imposte e contributi di legge.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica con provvedimento del R.U.P.

L'importo complessivo massimo stimato, ex art. 14, comma 4 del Codice (incluse le tre opzioni contrattuali), ammonta ad € **216.180,00**, come da seguente prospetto:

Importo a base di gara	€ 120.100,00
Esercizio dell'opzione di rinnovo (mesi 12)	€ 48.040,00
Esercizio dell'opzione di proroga (mesi 6)	€ 24.020,00
Applicazione art. 60 e 120 del Codice (20%)	€ 24.020,00
Sommano	€ 216.180,00

al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

ART. 7 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELL'APPALTO

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi ai sensi dell'art. 108 comma 4, ultimo periodo, del Decreto legislativo 31.03.2023, n. 36.

	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	70
OFFERTA ECONOMICA	30
TOTALE	100

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione qualitativi elencati nella sottostante tabella con relativa ripartizione dei punteggi.

CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO
CRITERI QUANTITATIVI		
1	n. di ore offerte per eventuale servizio di vigilanza a chiamata, nella fascia oraria 23,59-8,00 e per il periodo 15 giugno - 15 settembre per la vigilanza della guardia medica turistica sita nella palazzina municipale di via A. De Pace, nel centro storico	Da 0 a 10
CRITERI QUALITATIVI		
1	Capacità di gestione di eventuali emergenze e tempistiche per pronto intervento.	Da 0 a 15
2	Misure adottate dall'azienda per garantire la qualità del servizio	Da 0 a 15
3	Prestazioni supplementari per migliorare il servizio nella fascia oraria prevista	Da 0 a 10

4	Gestione del personale, a partire dalla garanzia del servizio in caso di assenze programmate e non (sostituzioni per ferie, malattia, richieste urgenti, scioperi, ecc.) fino ai controlli sanitari, infortuni (comprese le modalità di notifica degli stessi), reportistica periodica alla Stazione Appaltante, etc.	Da 0 a 15
5	Modalità di sostituzione delle assenze del personale con riferimento alle emergenze/imprevisti	Da 0 a 5
TOTALE		70

ART. 8 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali la ditta aggiudicataria sarà tenuta a prestare, ai sensi dell'art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e nelle forme di legge, in sede di stipulazione del contratto, una garanzia definitiva. La cauzione dovrà operare a prima richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma garantita entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi. La mancata costituzione della garanzia definitiva, determina la decadenza dell'affidamento.

La ditta aggiudicataria si impegna a reintegrare la garanzia definitiva nell'importo originario ogni qualvolta la medesima abbia subito riduzioni a seguito di escussione da parte della stazione appaltante.

La garanzia definitiva deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto ed è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

ART. 9 – RISERVATEZZA DEL CONTRATTO - TUTELA PRIVACY -TRATTAMENTO DEI DATI

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (RGPD).

L'aggiudicatario dovrà indicare in sede di stipula del contratto l'incaricato del trattamento dei dati, affidando allo stesso i compiti che il Regolamento europeo (UE) 2016/679 (RGPD) pone a carico di questa figura, per l'effettuazione, nel rispetto delle prescrizioni della citata legge e delle modalità precisate nella presente, delle operazioni di trattamento di dati personali.

L'aggiudicatario del servizio procederà, pertanto, a tutte le operazioni di trattamento informatico e/o manuale dei menzionati dati personali, previste dal citato decreto e necessarie per l'espletamento dei compiti attinenti al servizio, nel rispetto della specifica disciplina in materia di riservatezza dei dati personali, nonché delle norme del citato Regolamento che disciplina il trattamento nell'ambito specifico, ed in particolare:

- a) dovrà operare in modo che siano ridotti al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, secondo i perfezionamenti tecnici man mano disponibili, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- b) individuerà i soggetti "incaricati", definendone livelli di autorizzazione all'accesso ai dati e modalità di esecuzione delle attività demandate e formalizzandone ruolo e responsabilità ai sensi della disciplina vigente;

- c) trasmetterà tempestivamente al Titolare (Responsabile del Comune di Gallipoli) la documentazione anche tecnica delle misure adottate ed eventuali loro modificazioni;
- d) collaborerà con il Responsabile specificatamente designato a fornire ad ogni interessato dal trattamento, o da questi delegato, le risposte alle eventuali richieste formulate ai sensi del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (RGPD);

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Gallipoli ed il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali o suo delegato.

L'aggiudicatario si impegna affinché tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato verrà a conoscenza nello svolgimento delle attività del servizio di che trattasi, devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso l'aggiudicatario si obbliga ad adottare con i propri dipendenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione. Il vincolo di riservatezza non potrà essere posto nei confronti del personale incaricato del Comune di Gallipoli per le attività di verifica e controllo.

ART. 10 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, il servizio oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, il Comune di Gallipoli potrà ordinare ad altra ditta, previa comunicazione all'aggiudicatario a mezzo PEC, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'aggiudicatario stessa. In tale ipotesi saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, il Comune di Gallipoli potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'assuntrice ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato, pena la risoluzione del contratto.

ART. 11 – OSSERVANZA DEL CAPITOLATO, LEGGI E REGOLAMENTI

La Ditta Appaltatrice è obbligata:

- alla completa osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato;
- alla completa osservanza delle leggi, dei regolamenti vigenti in materia di appalti, di sicurezza ed ambiente e gestione servizi di vigilanza anche se emanati dopo la stipulazione del contratto;
- a munire il proprio personale delle necessarie attività di formazione, affinché siano idonei all'espletamento dei servizi di cui al presente appalto, nonché a quelli previsti dal Dlgs n° 81/2008 e s.m.i. (addetto antincendio e primo soccorso);
- a munirsi di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato, previste da norme vigenti o future.

Inoltre, la Ditta Appaltatrice si impegna a provvedere:

- a) al trattamento economico e normativo - sia ordinario che straordinario - dovuto al personale in applicazione del vigente C.C.N.L. per i dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, nonché ai relativi contributi assicurativi e previdenziali previsti per legge e stabiliti dal contratto nazionale di categoria citato;
- b) al rispetto delle norme di salvaguardia dell'igiene e della salute, nonché delle norme antinfortunistiche vigenti ed all'assunzione di tutti i provvedimenti strutturali e informativi finalizzati a prevenire gli infortuni sul lavoro;
- c) a munire il proprio personale delle necessarie attività di formazione, affinché siano idonei all'espletamento dei servizi di cui al presente appalto;

- d) al pagamento di tutte le imposte, tasse generali e speciali, senza diritto di rivalsa, che colpiscono o potranno colpire in qualsiasi momento l'assuntore per la gestione di tutti i servizi previsti nel presente capitolato;
 - e) alla stipula di tutte le polizze assicurative del personale dipendente, oltre ad una polizza di responsabilità civile generale dell'appaltatore per danni a persone e cose di terzi;
 - f) a tutte le spese di qualunque entità e specie, necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi affidatigli, anche se non specificatamente indicati nel presente capitolato, ivi comprese quelle necessarie per l'approvvigionamento di tutto il materiale di consumo, con la sola esclusione delle spese a carico della Stazione Appaltante espressamente previste nel presente capitolato.
- In caso di violazione di tali norme, la Ditta Appaltatrice sarà ritenuta unica responsabile, anche nei confronti di terzi.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE

La Ditta Appaltatrice, inoltre:

- deve essere in grado di assicurare nella conduzione del servizio, la massima efficienza e tempestività in risposta alle esigenze di vigilanza;
- ha l'obbligo di segnalare immediatamente alla Stazione Appaltante tutte quelle circostanze e fatti rilevati nell'espletamento del proprio compito, che possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio;
- è responsabile verso la Stazione Appaltante del servizio affidato, che verrà svolto a completo rischio della stessa Ditta Appaltatrice con l'impiego di attrezzature e personale alle sue dipendenze.

Conseguentemente, nell'esecuzione del contratto la Ditta Appaltatrice risponderà direttamente dei danni diretti e/o indiretti provocati a persone e/o cose, qualunque ne sia la natura e la causa, risarcendo direttamente ogni danno e tenendo sollevata ed indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità. Pertanto, la Ditta Appaltatrice prima dell'avvio del servizio e pena la revoca dell'aggiudicazione, è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa R.C.T ed R.C.O. con massimali non inferiori ai seguenti:

R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi)

- a) per sinistro: Euro 500.000,00;
- b) per persona lesa: Euro 250.000,00;
- c) per danni: Euro 150.000,00;

R.C.O. (Responsabilità Civile verso i prestatori d'Opera)

- a) per sinistro: Euro 250.000,00;
- b) per persona lesa: Euro 250.000,00;
- ha l'obbligo di rispettare quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante il D.V.R., in linea con quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità

nell'organizzazione del servizio e nell'esecuzione delle prestazioni, da considerare come piano complementare di dettaglio del DUVRI redatto dalla Stazione Appaltante.

Inoltre, entro la data di stipulazione del contratto d'appalto, ha l'obbligo di:

- a) attivare un indirizzo e-mail (PEC), un numero telefonico aziendale attivo 24 ore su 24 di tutti i giorni, compresi i festivi;
- b) comunicare alla Stazione Appaltante l'organigramma aziendale riferito al cantiere in oggetto, indicando sia il responsabile operativo sia il responsabile amministrativo;
- c) comunicare alla Stazione Appaltante tutte le variazioni all'organigramma di cui al precedente punto.

ART. 13 – PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Il corrispettivo contrattuale è corrisposto in **rate costanti trimestrali posticipate**, da pagarsi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, tramite mandati di pagamento. Ciascuna fattura dovrà contenere altresì il riferimento al Contratto di appalto cui si riferisce e dovrà essere intestata e trasmessa al Comune con le modalità previste dalla vigente normativa in merito alla fatturazione alla Pubblica Amministrazione (invio fattura elettronica tramite SDI con indicazione del Codice univoco Ufficio dell'Ente), e apponendo anche l'indicazione del codice CIG.

La liquidazione della fattura è subordinata al previo formale accertamento da parte del DEC, confermato dal Responsabile del procedimento se soggetto diverso, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle pattuizioni contrattuali, nonché della regolarità contributiva e dell'assenza di altre cause ostative previste dalle norme in materia di pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione.

Il Comune non pagherà quelle prestazioni che da indagini, verifiche e controlli effettuati risultano non eseguiti.

Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti - dovuti a cause di forza maggiore - non daranno diritto all'Appaltatore di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto. Ciò premesso, nel caso di ritardato pagamento per cause imputabili alla Amministrazione comunale, l'Appaltatore avrà diritto agli interessi di mora come stabilito dalla normativa vigente (D. Lgs. 231/02 e s.m.i.).

Non si darà luogo a pagamenti per attività straordinarie se non preventivamente autorizzate per iscritto dal RUP e/o dal DEC.

Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto, saranno trattenuti o aggiunti alla rata trimestrale successiva alla redazione del verbale di accordo fra il Comune e l'Appaltatore.

Nel caso di contestazione, il Comune provvederà alla liquidazione della fattura previa definizione della contestazione.

Ai sensi dell'art. 1260, comma 2 del Codice Civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune. Le cessioni di crediti sono disciplinate dall'art. 120, comma 12 del Codice approvato con D.lgs n° 36/2023, il cui contenuto s'intende qui integralmente riportato.

L'appaltatore assume inoltre gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.m.ii.. Qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane spa, il contratto è risolto di diritto automaticamente. Il Comune verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e alle forniture di cui all'art. 3, comma 1 della Legge 136/2010 ss.m..ii. sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge 136/2010 e ss.mm.ii.

ART. 14 – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Sul valore del contratto di appalto il Comune calcola, entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo avvio del servizio, l'importo dell'anticipazione del prezzo contrattuale da corrispondere su richiesta del contraente.

L'importo dell'anticipazione è calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 8 e 9, del D. Lgs. 36/2023, è subordinata alla costituzione, da parte del contraente, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma.

Il contraente decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione del servizio non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo le previsioni contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 15 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Faranno parte integrante e sostanziale del Contratto:

1. la lettera di invito/disciplinare di gara;
2. l'offerta tecnica dell'Appaltatore presentata in sede di gara;
3. l'offerta economica dell'Appaltatore presentata in sede di gara;
4. il presente "Capitolato Speciale d'Appalto";

ART. 16 – SUBAPPALTO

La cessione del contratto è nulla, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice.

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dettate dall'art. 119 del Codice.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappalto deve essere espressamente autorizzato dalla stazione appaltante con specifico provvedimento, previa verifica del possesso, in capo alla impresa/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti dell'impresa aggiudicataria proporzionati alla quota di servizi da subappaltare.

In ogni caso, anche ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice, il subappaltatore deve essere in possesso della licenza prefettizia ex art. 134 T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931 s.m.i.) nonché della Circolare del Ministero dell'Interno n. 557 del 29.02.2008 per l'esercizio dell'attività di vigilanza (guardie particolari giurate), con autorizzazione ad esercitare l'attività inerente il servizio nell'ambito territoriale (comunale o provinciale) oggetto della presente procedura di gara;

OPPURE

Istanza di estensione ex articolo 257-ter comma 5 del R.D. 6/05/1940 n.635 e s.m.i., presentata prima della richiesta di subappalto, per l'ambito territoriale (comunale o provinciale) oggetto della presente procedura di gara da parte dell'operatore economico già in possesso di regolare licenza prefettizia.

L'appaltatore resta, in ogni caso responsabile nei confronti del Comune di Gallipoli dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti dal capitolato.

Per quanto riguarda il pagamento dei servizi eseguiti dai subappaltatori, è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere al Comune, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da essa corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, il Comune sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

Il Comune di Gallipoli provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e/o del cottimista nei casi disciplinati dall'art. 119 del Codice.

ART. 17 – VIGILANZA SULLA ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La vigilanza ed il controllo sulla gestione del servizio spettano al R.U.P. e/o all'eventuale Direttore Esecuzione del Contratto (DEC) incaricato dalla Stazione Appaltante.

Tutte le violazioni agli obblighi del presente Capitolato, oltre alle sanzioni prescritte dalle leggi e regolamenti speciali, saranno accertate mediante verbale del quale sarà data comunicazione alla Ditta Appaltatrice.

Questi, entro tre giorni dalla notifica a mezzo PEC, dovrà produrre eventuali deduzioni.

Trascorsi inutilmente i tre giorni suindicati si intenderà riconosciuta la violazione e saranno applicate le penalità riportate nel presente Capitolato, delle quali sarà data comunicazione alla Ditta Appaltatrice.

ART. 18 – DEFINIZIONE DELLE PENALI PECUNARIE ED AMMINISTRATIVE

Il personale incaricato dalla Stazione Appaltante è tenuto ad effettuare controlli sulla corretta esecuzione delle operazioni oggetto dell'appalto.

Il R.U.P. è autorizzato, altresì, ad effettuare direttamente sui documenti contabili le detrazioni economiche (penali), mediante decurtazione sulle successive rate mensili.

All'atto della segnalazione, che avverrà a mezzo PEC, la Stazione Appaltante assegnerà alla ditta anche i tempi per l'effettuazione delle prestazioni contestate o per la presentazione delle giustificazioni, allo scadere di tale termine la Stazione Appaltante applicherà automaticamente le penali.

Le penali si applicano nei seguenti casi:

- servizi totalmente o parzialmente non eseguiti: € 200,00 al giorno;
- servizi eseguiti in difformità dalle prescrizioni di cui al presente capitolato: € 50,00 al giorno;
- servizi eseguiti in ritardo rispetto agli orari previsti nel presente capitolato: € 30,00 per ogni contestazione;
- mancata comunicazione delle variazioni di personale: € 50,00 per ogni contestazione;
- mancata notifica delle prestazioni straordinarie: € 30,00 per ogni contestazione;
- danni provocati nel corso del servizio: € 200,00 per ogni contestazione, oltre la rifusione del danno;
- mancata o ritardata retribuzione del personale dipendente: € 100,00 per ogni giorno.

ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dall'art. 122 del D. Lgs 36/2023.

La Stazione Appaltante ha il diritto di risolvere il contratto se la Ditta Appaltatrice si rende colpevole di frode o negligenza grave o comunque, nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato;
- reiterata presenza sul lavoro di persone non autorizzate o assunte irregolarmente;
- mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro;
- reiterato mancato adempimento degli obblighi contrattuali e contributivi nei confronti dei lavoratori;
- reiterata esecuzione non a regola d'arte delle prestazioni poste in appalto;
- reiterata carenza dei mezzi o delle attrezzature necessari allo svolgimento del servizio;
- accumulo di penali per un importo superiore al 10% del valore del contratto;
- altri casi stabiliti dalle vigenti leggi in materia di contrattazione con la pubblica amministrazione o disciplina del servizio di vigilanza.

In tal caso la Ditta Appaltatrice ha diritto al pagamento della parte di servizio eseguita regolarmente, ma è tenuta al risarcimento dei danni eventualmente causati alla Stazione Appaltante dalla stipula di un nuovo contratto e/o dalla esecuzione d'ufficio del servizio appaltato, o da altri oneri.

Si dovrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. nei seguenti casi:

- Inosservanza prolungata delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso,
- inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
- inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;

- la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 30 giorni solari;
- se nel giorno fissato e comunicato, l'aggiudicatario non si presenta per la firma del verbale di avvio dell'esecuzione;

Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

In ogni caso, la rescissione del contratto per colpa della Ditta Appaltatrice comporterà l'immediato incameramento della cauzione definitiva da parte della Stazione Appaltante, salvo accertamento di maggiori danni.

ART. 20 – CLAUSOLA SOCIALE

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato nel presente Capitolato.

Il personale utilizzato dal precedente appaltatore, in modo continuativo per tutto il periodo di esecuzione del precedente servizio, è il seguente:

UNITA'	DATA DI ASSUNZIONE	LIVELLO	SCATTI	TIPOLOGIA CONTRATTO	ORE SETTIMANALI	CCNL	QUALIFICA	L. 68/99
B. M.	03/02/2023	6	0	INDETERMINATO	36	VIGILANZA PRIVATA	GPG	NO

ART. 21 – PERSONALE

L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare nei confronti delle figure professionali impiegate nella gestione del servizio, condizioni contrattuali, normative, retributive in misura non inferiore a quella prevista dai parametri stabiliti dal CCNL indicato nel presente Capitolato, nel rispetto degli adempimenti previsti nel contratto nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti, e nei relativi accordi integrativi territoriali e ad assolvere a tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche, aprendo le relative posizioni contributive presso le sedi territorialmente competenti.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di assicurare stabilità e continuità di prestazioni con gli stessi operatori, a mezzo contratti di durata pari all'affidamento di che trattasi, al fine di garantire la migliore qualità della prestazione e la continuità nel servizio.

Il personale adibito al servizio, ai sensi dell'art. 21 D.lgs. n. 81/2008, deve essere munito di un tesserino di riconoscimento munito di fotografia con indicazione del cognome e nome, numero matricola, data di assunzione, e denominazione dell'impresa datore di lavoro.

Il personale deve essere, inoltre, dotato di divisa e/o di abbigliamento consono al lavoro svolto e di ogni altro mezzo di protezione individuale da utilizzare in caso di necessità, ai sensi delle vigenti norme a tutela dei lavoratori.

Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato unicamente all'aggiudicatario, il quale è unico responsabile delle obbligazioni assunte con il presente contratto. Per effetto del contratto nessun rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, viene instaurato tra l'Amministrazione ed il personale dell'aggiudicatario, il quale solleva l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata da detto personale nei confronti dell'Amministrazione stessa.

ART. 22 – DOVERI DEL PERSONALE

Il personale adibito al servizio nell'esecuzione della prestazione lavorativa è tenuto ad un comportamento improntato al massimo impegno ed alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso, mantenendo un contegno riguardoso e corretto nei confronti dell'utenza e del personale comunale.

La ditta aggiudicataria dovrà richiamare l'attenzione sull'obbligo del personale di osservare la massima riservatezza e mantenere il più scrupoloso segreto professionale su tutte le questioni concernenti le prestazioni ad essi affidate e su fatti e circostanze di cui dovesse venire a conoscenza in occasione dell'attività espletata ed attenersi al codice comportamentale del Comune di Gallipoli.

Il Comune potrà pretendere la sostituzione di chi non osservasse adeguato comportamento o fosse abitualmente trascurato nel servizio o usasse un linguaggio scorretto o riprovevole. L'aggiudicatario, su semplice richiesta del Comune di Gallipoli sarà tenuto a provvedere alla sostituzione degli operatori ritenuti inadeguati entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione.

A tal fine, il gestore dovrà istruire il proprio personale affinché si attenga alle seguenti disposizioni:

- Provvedere alla riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell'espletamento del servizio;
- Rifiutare qualsiasi compenso a titolo personale dagli utenti o regalia;
- Comunicare immediatamente al referente qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali, ecc.) che dovesse accadere nell'espletamento del servizio;
- attenersi all'orario di lavoro o a qualsiasi altra direttiva impartita dal datore di lavoro per l'esecuzione del servizio;
- comunicare con tempestività al RUP e/o DEC eventuali disservizi o fatti che ostacolano il regolare svolgimento del servizio;
- richiedere al RUP e/o DEC l'autorizzazione ad effettuare eventuali necessarie modifiche dell'orario di svolgimento del servizio;
- partecipare ai momenti di programmazione e verifica congiunta sull'andamento del servizio in riferimento alla qualità, efficacia, economicità e raggiungimento degli obiettivi;
- attivare uno specifico canale di comunicazione con il RUP e/o DEC per il controllo, la verifica e la riprogrammazione delle prestazioni.

ART. 23 – CONTROVERSIE E ARBITRATO

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l'interpretazione e l'esecuzione del contratto sarà composta in via bonaria tra le parti.

È esclusa la competenza arbitrale e qualsiasi controversia è demandata al Foro di Lecce competente per territorio.

ART. 24 – COOPERAZIONE

E' fatto obbligo al personale dipendente dell'Appaltatore di segnalare al DEC e/o al RUP quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio.

E' fatto altresì obbligo di denunciare al Comune qualsiasi irregolarità, coadiuvando l'opera della Polizia Locale e/o delle Forze dell'Ordine.

ART. 25 – RISERVATEZZA

Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere segrete e riservate le informazioni riguardanti l'altra parte di cui vengono comunque a conoscenza nel corso del rapporto e si impegnano ad utilizzarle esclusivamente ai fini della esecuzione del contratto e dell'adempimento di obblighi di legge ai sensi del D. Lgs. 10.08.2018 n. 101 e s.m.i.

ART. 26 – CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto all'appaltatore, a pena di nullità, di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto di appalto. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione societaria per i quali la cessione del contratto è consentita, a condizione che il Commissario, oppure il soggetto risultante dalla avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.

ART. 27 – COMUNICAZIONE DI MODIFICAZIONE SOGGETTIVE

Qualora l'appaltatore subisca modificazioni soggettive, lo stesso è tenuto a comunicare, entro 30 giorni, tali modificazioni al RUP, il quale, previa esecuzione degli accertamenti, può autorizzare la prosecuzione dell'appalto in essere fino alla scadenza del contratto.

La mancata comunicazione delle modificazioni di cui al precedente comma è causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1546 del Codice Civile.

ART. 28 – RISPETTO NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO

La ditta aggiudicataria, in quanto Datore di Lavoro, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, è tenuta ad osservare ed applicare la vigente normativa in materia (D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.).

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

ART. 29 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Tutte le spese inerenti o conseguenti la stipulazione del contratto sono a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 55 comma 2 del Codice il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

ART. 30 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 comma 4 ter e 92 comma 4 del D.lgs. n. 159/2011, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

La ditta aggiudicataria può richiedere il recesso in caso di impossibilità ad eseguire il servizio per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile.

ART. 31 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI PER I DIPENDENTI PUBBLICI

La ditta aggiudicataria prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n.62 del 16/04/2013 e del codice di comportamento del Comune di Gallipoli e si obbliga ad osservare e far osservare al proprio personale e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti.

ART. 32 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE - PUBBLICITÀ

Ai sensi dell'art. 18 del Codice, il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 18, comma 10 del Codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto in € 40,00.

Per la stipulazione del contratto o comunque prima della consegna del servizio, qualora avvenga prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Per la stipulazione del contratto o comunque prima della consegna del servizio, qualora avvenga prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile di cui all'art. 12 del presente Capitolato.